



COMUNE DI PAVIA

Oggetto: Esercizi di acconciatori. Deroga alla disciplina degli orari. Misure temporanee preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Proroga dei termini di cui all'Ordinanza Sindacale P.G. 45151 del 29/05/2020. Provvedimento efficace fino al 15/10/2020

IL SINDACO

Visto l'art 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri 29/07/2020, con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- il d.l. 16/05/2020, n. 33 recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito in legge 14/07/2020, n.74 e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali *"nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali"*;
- il d.p.c.m. 14/07/2020, ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."* avente efficacia fino al 31/07/2020;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 14/07/2020, n. 580, a oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art.1, comma 6, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33"* avente efficacia fino al 31/07/2020;
- l'allegato 1 alla suddetta ordinanza regionale, a oggetto *"Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive"* con particolare riferimento alla scheda tecnica *"acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura"*;
- la Legge 17/08/2005, n.174 e s.m.i. *"Disciplina dell'attività di acconciatore"*;

- il Regolamento Regionale 28/11/2011, n.6 *“Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n.73 “Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”*;
- il Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di acconciatore, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 11/10/2018, n.43, efficace ai sensi di legge;
- l’Ordinanza Sindacale *“Disciplina degli orari per gli esercizi di acconciatore”* P.G. 28/05/2012, n. 16495;
- l’Ordinanza Sindacale P.G. 43099 del 22/05/2020 *“Esercizi di acconciatori. Deroga alla disciplina degli orari. Misure temporanee preventive per fronteggiare l’epidemia COVID-19. Provvedimento efficace fino al 31/05/2020 (termine di efficacia dell’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547)”*;
- l’Ordinanza Sindacale P.G. 45151 del 29/07/2020 *“Esercizi di acconciatori. Deroga alla disciplina degli orari. Misure temporanee preventive per fronteggiare l’epidemia COVID-19. Proroga dei termini di cui all’Ordinanza Sindacale P.G.43099 del 22/05/2020. Provvedimento efficace fino al 31/07/2020”*.

Considerato che permangono le condizioni per confermare i contenuti delle proprie precedenti ordinanze al di consentire deroghe ai giorni di chiusura e l’estensione degli orari di apertura dei locali, al fine di accogliere una verosimile alta richiesta da parte dell’utenza, garantendo il rispetto delle misure igienico-sanitarie previste e permettere una turnazione fra i lavoratori con i beneficio della riduzione delle presenze contemporanee.

Ritenuto:

- ✓ **di prorogare** le disposizioni della propria Ordinanza P.G. 43099 del 22/05/2020, già prorogate con propria Ordinanza P.G. 45151 del 29/05/2020, a tutto il 15/10/2020;
- ✓ **di consentire** una apertura facoltativa delle attività di acconciatore per le giornate domenicali e per le altre festività infrasettimanali;
- ✓ **di consentire** l’estensione facoltativa degli orari di apertura dei suddetti esercizi, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, nonché dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
- ✓ **di prevedere** le seguenti prescrizioni:
 - all’interno della fascia oraria sopra indicata, l’esercente potrà scegliere l’orario più funzionale di apertura e chiusura dell’esercizio, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
 - ogni esercente dovrà esporre, in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l’orario prescelto; il cartello deve riportare anche la eventuale giornata o giornate di chiusura infrasettimanale;
- ✓ **di pubblicare** la presente ordinanza all’Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale.

ORDINA

1. **di prorogare** le disposizioni della propria Ordinanza P.G. 43099 del 22/05/2020, già prorogate con propria Ordinanza P.G. 45151 del 29/05/2020, a tutto il 15/10/2020;
2. **di consentire** una apertura facoltativa delle attività di acconciatore per le giornate domenicali e per le altre festività infrasettimanali;

3. **di consentire** l'estensione facoltativa degli orari di apertura dei suddetti esercizi, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, nonché dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
4. **di prevedere** le seguenti prescrizioni:
 - all'interno della fascia oraria sopra indicata, l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
 - ogni esercente dovrà esporre, in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l'orario prescelto; il cartello deve riportare anche la eventuale giornata o giornate di chiusura infrasettimanale;
5. **di pubblicare** la presente ordinanza all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Settore 4 – Cultura, Turismo, Suap, Commercio ed Eventi per quanto di competenza;
- Settore 8 – Polizia Locale e Protezione civile per l'attività di presidio e controllo;

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi

